



COMUNE DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 15/7/2024.

INDICE

PARTE I – Principi generali del regolamento comunale

Articolo 1 - Definizione di animale e ambito di applicazione

Articolo 2 - Valori etici e culturali

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

PARTE II – Disposizioni per tutte le specie animali

Articolo 4 - Divieto di maltrattamento degli animali

Articolo 5 - Ricovero coatto degli animali

Articolo 6 - Smarrimento di animali

Articolo 7 - Avvelenamento di animali

Articolo 8 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali

Articolo 9 - Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Articolo 10 - Conduzione e trasporto degli animali

Articolo 11 - Macellazione animali: halal (islamica) e kosher (ebraica)

Articolo 12 - Inumazione di animali

Articolo 13 - Destinazione di cibo per animali

PARTE III – Disposizioni per le singole specie

TITOLO I: GATTI

Articolo 14 - Definizione dei termini usati

Articolo 15 - Proprietà dei gatti liberi

Articolo 16 - Controllo sanitario delle colonie feline

Articolo 17 - Cura delle colonie feline da parte dei gattari/e

TITOLO II: CANI

Articolo 18 - Dimensione dei recinti ad uso privato e custodia

Articolo 19 - Anagrafe canina e identificazione dei cani

Articolo 20 - Attività motoria e rapporti sociali

Articolo 21 - Divieto di detenzione dei cani alla catena

Articolo 22 - Disposizioni per le strutture adibite a canile rifugio e norme di conduzione degli animali

Articolo 23 - Addestramento dei cani

Articolo 24 - Cattura dei cani randagi

Articolo 25 - Divieto di utilizzo di animali per accattonaggio

Articolo 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Articolo 27 - Aree e percorsi destinati ai cani

Articolo 28 - Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico

Articolo 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

Articolo 30 - Adozioni di cani ospitati nelle strutture convenzionate

Articolo 31 - Rinuncia alla detenzione e cessione al canile rifugio comprensoriale

TITOLO III: ANIMALI ESOTICI

Articolo 32 - Detenzione di animali esotici

TITOLO IV: EQUIDI

Articolo 33 - Detenzione e utilizzo degli equidi

TITOLO V: VOLATILI

Articolo 34 - Volatili

Articolo 35 - Detenzione di volatili

Articolo 36 - Dimensioni delle gabbie

Articolo 37 - Amputazioni

TITOLO VI: ANIMALI ACQUATICI

Articolo 38 - Detenzione di specie animali acquatiche

Articolo 39 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

TITOLO VII: ANIMALI DA CORTILE E PER AUTOCONSUMO

Articolo 40 - Detenzione di animali da cortile

Articolo 41 - Detenzione di animali per autoconsumo familiare

TITOLO VIII: ANIMALI INDISIDERATI

Articolo 42 - Zanzare

PARTE IV – Tutela degli animali affetti da disabilità

Articolo 43 –Animali affetti da disabilità

PARTE IV – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 44 - Sanzioni

Articolo 45 - Vigilanza

Articolo 46 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 47 - Incompatibilità e abrogazione norme

ALLEGATO – Modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini della presente Regolamento, si intende per:
 - a) “animale”: tutte le tipologie e razze di animali di cui alla Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e alla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009;
 - b) “detentore”: ogni soggetto che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere di un animale, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza dell’animale;
 - c) “interazione”: rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell’animale per finalità alimentari;
 - d) “convivenza”: situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo;
 - e) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
 - f) “animali da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia;
 - g) “animali da cortile”: quegli animali di bassa taglia che non sono idonei a vivere in abitazione le cui carni e prodotti derivati possono essere destinati al consumo umano, ma che vengono detenuti per diletto e compagnia o a scopo ornamentale sia allo stato libero che confinati;
 - h) “allevamento di animali per autoconsumo familiare”: ogni allevamento non commerciale nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale degli stessi e dei loro prodotti;
 - i) “responsabile di un animale”: il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il Sindaco per quanto previsto dal D.P.R 31 marzo 1979;
2. Il presente Regolamento si applica agli animali che vivono sul territorio comunale nell’ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l’uomo.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
 - b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l’uomo;
 - c) i feti e gli embrioni animali.
4. Gli animali di cui al comma 3, lettere a) e b), rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento qualora si instauri un rapporto di convivenza e interazione tra di essi e l’uomo.

Articolo 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Pisa, portatore di elevati valori di cultura e civiltà, nell’ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Legge Regionale Toscana e dello Stato Italiano favorisce con convinzione la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative, sociali e di pubblica utilità. Per questi motivi la struttura Comunale Pisana opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all’infanzia (scuole primarie e secondarie) il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il Comune di Pisa è consapevole che per evitare il proliferare del randagismo ci deve essere adeguata informazione alla popolazione sia per il contrasto agli abbandoni sia per favorire affidi

e adozioni, ferma restando la necessità di sterilizzare gli animali di affezione come deterrente contro il randagismo, e si attiva incentivando iniziative di informazione ed educazione su randagismo, sterilizzazioni e abbandoni

3. Il Comune di Pisa riconosce alle specie animali non umane il diritto a un'esistenza adeguata alle proprie caratteristiche etologiche e biologiche, muovendosi nel rispetto e nella tolleranza di tutte le specie viventi, con particolare riguardo a quelle definite più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Pisa promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti futuri del territorio del Comune di Pisa devono tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro naturale esistenza.
6. Il Comune di Pisa, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la cultura della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali oggetto del presente Regolamento che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.
2. Al Sindaco spetta l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante specifici provvedimenti applicativi.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo, l'Ufficio Tutela degli Animali opera in collaborazione con l'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della competente Azienda USL, la Polizia Municipale e le Guardie Zoofile; per la realizzazione dei propri programmi, altresì collabora con le associazioni aderenti al Protocollo d'intesa per la tutela degli animali del Comune di Pisa.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI

Articolo 4 - Divieto di maltrattamento degli animali

1. A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze vitali relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali tipiche della specie.
2. È vietato uccidere intenzionalmente, ferire, danneggiare, percuotere, e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, così come già definiti dall'art.1, commi 1 e 2.
3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, malsani o mal illuminati dalla luce solare e/o privi dell'acqua e del cibo necessari, o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. Gli spazi devono rispettare le dimensioni minime specifiche per le diverse specie animali, garantendo un ambiente adeguato alle loro esigenze etologiche
4. È vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. È vietato tenere animali isolati o segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale e adeguato ricambio d'aria.
6. È vietato detenere animali in gabbia, se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali di cui all'art. 8. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori la cui detenzione è permessa dalle normative vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, se adeguatamente documentate, possono comportare elementi di pericolosità per la cittadinanza.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a qualsiasi forma di violenza o costrizione fisica. È bandita qualunque tipologia di collare elettrico e/o con le punte interne. Gli addestratori di

animali a qualsiasi titolo e finalità devono dare documentata comunicazione della propria attività alla competente Azienda USL.

8. È vietato ricorrere all'addestramento e/o educazione di animali appartenenti a specie selvatiche.
9. È vietata ogni forma di addestramento tesa a esaltare l'aggressività degli animali.
10. I centri di addestramento ed educazione animali sono sottoposti a vigilanza veterinaria permanente e dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi, inviando specifica comunicazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
11. È vietata la vendita o l'esposizione di animali colorati artificialmente.
12. È vietato trasportare o detenere animali per qualsiasi periodo di tempo nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli o nei motoveicoli.
13. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei. Gli appositi contenitori devono essere certificati come idonei alla funzione, e in particolare consentire il circolo dell'aria e la stazione eretta, oltre alla possibilità di sdraiarsi e girarsi liberamente.
14. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite velocipedi o mezzi di locomozione a motore o altro tipo di propulsione.
15. Su tutto il territorio comunale sono vietate la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, collari che possono essere dolorosi o irritanti, collari a punte interne, o strumenti che impediscano l'abbaiare naturale dell'animale.
16. È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta.
17. È vietato abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio comunale.
18. È vietato non segnalare l'investimento di un animale agli organi competenti.
19. Ai sensi dell'Art. 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, sul territorio comunale è fatto divieto di praticare il taglio o la modifica delle orecchie e della coda degli animali domestici, il taglio della prima falange del dito dei gatti, od operare la devocalizzazione.
20. In luoghi chiusi è vietato esporre gli animali a rumori, suoni o musiche ad alto volume, tali da essere considerate nocive per il loro udito.
21. Se non per tutela degli animali stessi, è vietato impedire al proprietario dell'animale di poterlo detenere liberamente nella propria abitazione, sia essa singola o condominiale.
22. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce, piume, ecc.
23. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, tranne che sia assolutamente indispensabile per il mantenimento delle condizioni di benessere e il rispetto degli schemi comportamentali e nutrizionali.
24. È vietato l'utilizzo di sostanze, prodotti e strumenti che provocano morte lenta e dolorosa.
25. Le gabbie con la pavimentazione in rete devono essere realizzate in materiali e con caratteristiche tali da evitare sofferenza e disagio agli animali.
26. È fatto assoluto divieto di allevamento, commercio e/o detenzione di animali vivi ai fini scientifici o educativi, salvo quelli appartenenti alle specie espressamente previste dalla legge.
27. Si richiama l'art. 16, comma 1, lettera b), della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, nel punto in cui andando a modificare l'art. 1138 del Codice Civile, in riferimento ai regolamenti di condominio, si esprime nei seguenti termini: "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".
28. È vietata la vendita di animali se non in possesso di regolari autorizzazioni

Articolo 5 - Ricovero coatto degli animali

1. Ogni animale deve essere tenuto in buone condizioni igieniche e sanitarie, curato e accudito secondo la diligenza "del buon padre di famiglia".
2. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, anche avvalendosi della struttura della competente Azienda USL, accertano la violazione e provvedono al loro ricovero presso idonee strutture autorizzate e accreditate, e possono affidarli in custodia temporanea a persone in possesso dei ritenuti adeguati, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente.
3. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere del medico

veterinario, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari, i quali devono rilasciare al proprietario/detentore dell'animale, al gestore del canile o della struttura, certificazione dalla quale risulti la diagnosi della patologia causa della soppressione, tale certificazione deve essere inviata alla ASL di competenza per l'archiviazione nella pratica anagrafica. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

Articolo 6 - Smarrimento di animali

1. In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale domestico, deve essere fatta tempestiva denuncia alla Azienda USL competente per territorio, alla Polizia Municipale e alle Guardie Zoofile, secondo le modalità indicate sul sito internet del Comune di Pisa.
2. Per i cani il termine per la denuncia è di 3 giorni dal momento della sparizione.

Articolo 7 - Avvelenamento di animali

1. I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare alla competente Azienda USL, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri Forestali e alle Guardie Zoofile, tutti i casi di avvelenamento di animali, dichiarando il probabile tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati i fatti.
2. Qualora si tratti di avvelenamenti in zone agro-silvo-pastorali il Comune di Pisa può vietare la conduzione di animali, previa apposizione di cartellonistica nell'area interessata. Il Comune di Pisa, sentito il parere della competente Azienda USL e della Provincia di Pisa, può inoltre adottare ulteriori misure di salvaguardia e di divieto nelle zone colpite ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994.

Articolo 8 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti e occasionali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 12 e dell'art.4, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
2. L'esposizione degli animali in vetrina o comunque sia all'interno del pubblico esercizio o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di 4 ore giornaliere complessive e comunque sia per un lasso di tempo massimo tale da non recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso, con unica eccezione dei pesci in acquario, volatili, rettili, anfibi, aracnidi.”
3. I titolari dei negozi devono tenere un registro di carico e scarico degli animali posti in vendita e, in quanto detentori degli animali, iscrivere i cani all'anagrafe canina, secondo le disposizioni in materia. Hanno altresì l'obbligo di comunicare alla competente Azienda USL i dati degli acquirenti e i dati anagrafici dei cani venduti.
4. Gli animali esposti in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali di cui al comma 2 devono essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie. Gli animali devono comunque essere sempre provvisti dell'acqua e del cibo necessario.
5. Le attività commerciali ambulanti e occasionali con vendita e/o esposizione di animali hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 4 ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro l'acqua e il cibo necessario, oltre al mantenimento della pulizia e del decoro delle gabbie in cui vengono detenuti.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli, dei terrari e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi, regolate rispettivamente dagli artt. 35 e 36 del presente Regolamento.
7. Con specifica ordinanza possono essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche e alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, la chiusura

dell'attività per 2 giornate alla prima infrazione, per quattro 4 giornate alla seconda, per 6 alla terza e per 8 settimane alla quarta e successive nell'arco di 2 anni.

9. Gli esercizi commerciali devono affiggere apposito avviso sugli orari in cui sono esposti gli animali in vendita affinché chiunque possa prenderne visione in qualunque momento.
10. I titolari di strutture di cui all'art. 1, c. 1, lett. d), dovranno acquisire preventivamente il previsto nullaosta ex art. 24, lett. f), del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Articolo 9 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l'utilizzo di animali a condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo degli stessi, già indicate nei precedenti articoli del presente regolamento. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate, le manifestazioni agricolo-zootecniche che sono soggette ad autorizzazione del Comune su parere della competente Azienda USL.
2. Sono altresì consentite mostre, fiere ed esposizioni di animali previa istanza al Comune da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'evento, corredata della descrizione della manifestazione, della durata, del tipo di animale esposto e degli spazi e dei luoghi adibiti al ricovero. L'istanza è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale su parere positivo della competente Azienda USL. Non è in ogni caso consentita l'esposizione di cani e gatti con meno di 4 mesi di vita.
3. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.
5. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 4, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica da assicurare alla cittadinanza, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle specie descritte nell'allegato del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti strutturali e delle modalità di richiesta dell'autorizzazione ivi indicati.
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 44 del presente Regolamento, l'immediata sospensione degli spettacoli, la revoca dei permessi di stazionamento se precedentemente concessi e l'allontanamento immediato dal territorio comunale.

Articolo 10 - Conduzione e trasporto degli animali

1. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere maneggiati con cura, evitando di lasciarli cadere o rovesciarli.
2. Chi effettua il trasporto di animali è in ogni caso tenuto all'interruzione del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress per assicurarne il riposo, l'alimentazione, l'idratazione e la sgambatura.
3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati dispositivi idonei e omologati secondo la normativa vigente; nel caso dei contenitori questi debbono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere maneggiati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
4. Chi effettua il trasporto di animali è in ogni caso tenuto all'interruzione del viaggio ogni qualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress per assicurarne il riposo, l'alimentazione, l'idratazione e la sgambatura."
5. È vietato, comunque, il trasportare animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.
6. Non è consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autoveicolo se non in occasione di sospensione della marcia del mezzo legata ad esigenze di brevissima durata.
7. Il trasporto dei cani e dei gatti sui mezzi pubblici è consentito, nel rispetto delle norme imposte

dalla Legge Regionale n. 59 del 2009, cui l'Ente gestore pro tempore è tenuto ad attenersi e come da prescrizioni, dovranno essere tenuti al guinzaglio ed il proprietario dovrà essere dotato di museruola che, se richiesto dal personale preposto e dove ne sussistano i motivi, dovrà essere indossata dal cane per garantire la pubblica incolumità dei cittadini. Gli altri animali dovranno essere alloggiati in trasportini idonei alla specie animale.

Articolo 11 - Macellazione animali: halal (islamica) e kosher (ebraica)

1. Questo tipo di macellazione è consentita in Italia solo se praticata in uno degli oltre 200 macelli autorizzati. Sono consentiti altresì i casi di macellazione "familiare", eseguita in aree private (cortili condominiali) e anche pubblici per festeggiare delle ricorrenze religiose. È fatto divieto assoluto di una pratica illegale e perseguibile per legge (Regolamento comunitario 1099/2009, D. Lgs. 6 novembre 2013, n. 131 - art. 6 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 - art. 544 bis del Codice penale).

Articolo 12 - Inumazione di animali

1. Per quanto concerne l'inumazione e lo smaltimento delle carcasse degli animali, si rimanda alle linee guida dettate dalla Regione Toscana con la deliberazione n. 825 del 27 agosto 2004.
2. Oltre all'incenerimento di animali deceduti nelle apposite strutture individuate, è consentito al legittimo proprietario o detentore, previo espletamento delle pratiche necessarie, di poter inumare il proprio animale d'affezione in un terreno privato di sua proprietà atto allo scopo, salvo casi particolari ove possano essere riscontrate pericolosità inerenti malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani o ad altri animali ai sensi dei regolamenti C.E. vigenti, nonché la tutela dei corpi idrici.

Articolo 13 - Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e aderenti al Protocollo d'intesa per la tutela degli animali del Comune di Pisa, e soggetti privati che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline, possono rivolgersi alle mense di Amministrazioni Pubbliche, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti nel territorio, e aziende private o esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture e in colonie feline.

PARTE III DISPOSIZIONI PER LE SINGOLE SPECIE

TITOLO I – GATTI

Articolo 14 - Definizione dei termini usati

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Con i termini "gattari" o "gattare" si intendono quei cittadini che si occupano, in modo singolo o associato, volontariamente e gratuitamente, dell'alimentazione, della cura e della vigilanza di una o più colonie feline.
4. Per "area pubblica" si intende un'area o un luogo di proprietà pubblica generalmente destinata ad essere utilizzata da tutti i cittadini senza restrizioni, a meno che non ci siano regolamenti specifici che ne limitino l'accesso o l'uso.
5. Per "area aperta al pubblico" si intende un'area o un luogo di proprietà privata alla quale i

cittadini hanno diritto di accedere; tuttavia, l'accesso è a discrezione del proprietario o del gestore dell'area, il quale può limitarlo o vietarlo in alcune circostanze.

Articolo 15 - Proprietà dei gatti liberi

1. L'Ufficio Tutela Animali coordina gli interventi di censimento delle colonie feline presenti nel territorio e i successivi interventi di cattura e ricollocazione dei gatti, per i quali siano previsti gli interventi di sterilizzazione, così come indicato nel successivo art. 16, comma 1.
2. I Referenti Ufficiali delle colonie feline di cui al successivo art. 17, comma 5, assumono le funzioni di responsabili dei gatti che compongono le relative colonie ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d, della Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59.

Articolo 16 - Controllo sanitario delle colonie feline

1. La competente Azienda USL provvede, in collaborazione con l'Ufficio Tutela Animali e in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi. A tal fine, all'interno di ogni colonia felina viene indicato il Referente Ufficiale di cui al successivo art. 17, comma 5, che, insieme ad eventuali collaboratori, si occupa della cattura delle gatte, del loro conferimento alla struttura pubblica per la sterilizzazione e del successivo reinserimento nel sito originario, con oneri a proprio carico e sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che ne dovessero derivare.
2. Tale attività viene effettuata sulla base di un programma annuale che tiene conto del numero di interventi programmati, delle caratteristiche delle colonie feline e delle eventuali priorità.
3. Il giudizio sanitario ed etico sull'ammissibilità della singola gatta al programma di sterilizzazione è espresso insindacabilmente dal veterinario incaricato dalla competente Azienda USL.

Articolo 17 - Cura delle colonie feline da parte dei gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaro/a, si adoperano per la cura, il sostentamento, la salute ed il benessere delle colonie di gatti liberi. Al/galla gattaro/a, che opera nelle colonie feline di cui all'articolo precedente, è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, in qualsiasi area di proprietà Comunale, anche in concessione, fatte salve quelle in cui vigono specifici divieti.
2. L'accesso dei gattari/e in zone di proprietà privata con accesso al pubblico è subordinato al consenso del proprietario/gestore dell'area.
3. I gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e rifiuti collegabili agli imballaggi degli alimenti, e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. È vietato disperdere o abbandonare cibo nelle aree pubbliche o aperte al pubblico al fine di alimentare gatti liberi non appartenenti a colonie feline formalmente riconosciute.
4. Il riconoscimento formale delle colonie feline avviene:
 - a) solo per quelle i cui punti di alimentazione sono ubicati in aree pubbliche o in aree private aperte al pubblico;
 - b) su richiesta fatta all'Ufficio Tutela Animali da coloro che si occupano della gestione delle stesse, utilizzando apposita modulistica.
5. All'interno di un'unica colonia felina possono operare più gattari/e, rimanendo comunque l'obbligo di indicare un unico Referente Ufficiale, che assume le funzioni di garante della colonia e di detentore dei relativi gatti, provvedendo a:
 - a) coordinare le operazioni di gestione della colonia;
 - b) rilevare gli eventuali problemi sanitari;
 - c) concordare con la competente Azienda USL le sterilizzazioni sulla base del programma annuale d'intervento;
 - d) gestire gli eventuali affidamenti dei cuccioli svezzati;
 - e) autorizzare le eventuali adozioni dei gatti adulti;
 - f) esprimere un parere non vincolante sull'eventuale necessità di spostamento della colonia;
 - g) comunicare formalmente all'Ufficio Tutela Animali ad ogni inizio anno la composizione

della colonia, specificando quanti esemplari adulti maschi e femmine, interi o sterilizzati, e quanti cuccioli.

La domanda di riconoscimento di gattaro/a deve essere presentata all'Ufficio Tutela Animali dall'aspirante Referente Ufficiale della colonia felina e, oltre alle informazioni personali, deve indicare il luogo e la colonia per la quale si svolge l'attività allegando:

- copia a colori fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2 fototessera;
- fotografia del sito di alimentazione della colonia con sovrimpressa la data dello scatto dove compaiono almeno 3 gatti;
- elenco dettagliato degli eventuali collaboratori dell'aspirante Referente Ufficiale nella gestione della colonia;
- consenso formale all'accesso al fondo rilasciato dal proprietario/gestore all'aspirante Referente Ufficiale nel caso di colonia con sito di alimentazione ubicato in area privata con accesso al pubblico.

L'aspirante Referente Ufficiale al momento della presentazione della domanda di riconoscimento deve essere obbligatoriamente maggiorenne e residente nel Comune di Pisa.

A seguito della presentazione della domanda di riconoscimento l'Ufficio Tutela Animali organizza un sopralluogo congiunto con l'aspirante Referente Ufficiale presso il sito di alimentazione della colonia felina al fine di verificarne i requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009.

6. Il Comune di Pisa rilascia il Patentino di gattaro/a, che consiste in un tesserino di riconoscimento che autorizza l'attività dei volontari all'interno della colonia felina e può essere sospeso o ritirato in ogni momento, qualora il comportamento del titolare risulti in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente. Ai fini del rilascio potrà essere richiesto di frequentare un apposito corso di formazione sulle norme di gestione sanitaria della colonia felina, tenuto dal personale veterinario della competente Azienda USL e/o dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Pisa.
7. Ai gattari/re è permesso transitare e sostare liberamente con la loro autovettura nelle zone a transito limitato dove si trovano i punti di alimentazione delle colonie feline di cui sono i referenti ufficiali, previo l'accoglimento di specifica richiesta da presentarsi da parte degli/le stessi/e all'azienda per la mobilità del Comune di Pisa.
8. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pisa che, nel caso di episodi di maltrattamento, allontanamento o sottrazione dall'habitat naturale, procede alla denuncia nei confronti dei responsabili.
9. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario e/o contingenti. Lo spostamento avviene secondo modalità stabilite dall'Ufficio Tutela Animali e approvate dalla competente Azienda USL.
10. Anche ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e aderenti al Protocollo d'intesa per la tutela degli animali del Comune di Pisa che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline riconosciute possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

TITOLO II – CANI

Articolo 18 - Dimensioni dei recinti a uso privato e custodia

1. In ottemperanza al Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 è vietato detenere cani all'esterno in strutture non idonee. In particolare, per i requisiti dimensionali dei box e degli annessi recinti all'aperto degli esemplari delle specie più diffuse, si fa riferimento all'allegato A del suddetto Regolamento e all'allegato A dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 6 febbraio 2003.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per consentire loro l'opportuna attività motoria. Devono essere previste almeno 2 uscite giornaliere per un tempo non inferiore alle 2 ore al giorno.
3. È vietato detenere stabilmente i cani sul terrazzo della propria abitazione.

Articolo 19 - Anagrafe canina e identificazione dei cani

1. È istituita l'anagrafe del cane gestita dalla competente Azienda USL secondo le prescrizioni della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009.

Articolo 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria e sociale.
2. L'amministrazione, in collaborazione col Gestore e con le associazioni, promuove e supervisiona, tramite gli appositi uffici, la costituzione, il mantenimento e il corretto funzionamento della rete dei controlli pre e post affidi nonché del ricovero di emergenza come definito dall'art 24 punto 2 del presente Regolamento.

Articolo 21 - Divieto di detenzione dei cani alla catena

1. È vietata la custodia del cane a catena o con mezzi di contenimento simili, salvo comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza.

Articolo 22 - Disposizioni per le strutture adibite a canile rifugio e norme di conduzione degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i canili di prima accoglienza e per i canili rifugio, le cucce devono essere adeguate per numero e per dimensioni al numero e alle caratteristiche degli animali ospitati.
2. La superficie di recinti o spazi adibiti alla custodia di cani, non deve essere inferiore ad 8 mq per ogni singolo animale, aumentata di un terzo per ogni cane aggiunto, fatti salvi i canili e i rifugi già in essere, di cui alla Legge n. 281 del 10 agosto 1991 e alla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno 2 uscite giornaliere per un tempo totale non inferiore a 2 ore.
3. Le strutture convenzionate (rifugi o pensioni) devono garantire l'accesso ai volontari indicati dalle Associazioni che ne fanno richiesta in orari prestabiliti e concordati; devono inoltre consentire l'accesso al pubblico almeno 5 volte a settimana di cui un giorno prefestivo o festivo, esponendo apposito orario all'esterno, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione comunale.
4. Per agevolare le adozioni ed educare i proprietari verso un buon rapporto con il cane e la corretta conduzione dell'animale nei luoghi pubblici, l'amministrazione, il Gestore del canile e le associazioni potranno organizzare servizi di addestramento per cani, consulenza per i detentori e qualsiasi forma di aiuto e supporto alla corretta gestione dell'animale e del corretto sviluppo dei rapporti sociali

Articolo 23 - Addestramento dei cani

1. È fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, a percosse e all'utilizzo di strumenti cruenti quali collari elettrici con punte o altri materiali.
2. È altresì vietato l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento.

Articolo 24 - Cattura dei cani randagi

1. È vietata la cattura di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quella effettuata dagli operatori del Gestore del canile comprensoriale, Enti o ditte autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle normative vigenti.

2. Fermo restando il comma 1, le Associazioni aderenti al Protocollo d'intesa per la tutela degli animali del Comune di Pisa, in casi particolari e secondo le proprie disponibilità, potranno comunque custodire (dopo le opportune verifiche) il cane vagante senza microchip e occuparsi del suo ricovero e quanto altro necessita, al fine di trovargli adozione evitandogli così l'ingresso in canile.

Articolo 25 - Divieto di utilizzo di animali per accattonaggio

1. È vietato l'utilizzo di qualunque specie di animali per la pratica dell'accattonaggio o durante l'accattonaggio del proprietario.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze, qualora si ravvedano condizioni di maltrattamento o comprovate condizioni di rischio per la pubblica sicurezza, sono sequestrati a cura degli organi di vigilanza ai sensi dell'art.20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e delle disposizioni di cui al capo II del D.P.R. n. 571 del 22 luglio 1982 e ricoverati presso il canile comprensoriale o una delle strutture animaliste accreditate che hanno aderito al Protocollo d'intesa per la tutela degli animali del Comune di Pisa o presso privati che ne facciano specifica richiesta.
3. Sul territorio del Comune di Pisa, gli animali di qualsiasi specie non possono essere usati come premi e quindi regalati per iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, inclusi riti religiosi.
4. La condizione di cui al comma 1 è accertata in primo luogo dagli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale, di Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, le Guardie Zoofile e le Guardie Ambientali Volontarie, e successivamente da un medico veterinario della competente Azienda USL, il quale, se ritiene necessario effettuare esami collaterali o test diagnostici, può inviare l'animale presso strutture veterinarie dell'Azienda stessa.

Articolo 26 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. In base alla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009, art. 19 comma 1 e decreti/regolamenti attuativi seguenti, ai cani e agli animali d'affezione in genere è consentito il libero ingresso nei parchi pubblici e negli esercizi pubblici e commerciali; di conseguenza, salvo specifica indicazione di altro indirizzo, è vietato apporre sulla porta o all'ingresso degli stessi il cartello recante il "divieto di accesso ai cani" e anche per gli altri animali in genere.
2. È fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) il cane deve essere sempre tenuto al guinzaglio che può avere una lunghezza massima di 150 cm;
 - b) il proprietario/conducente del cane deve sempre avere i sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide e la museruola al seguito, e farla indossare al cane in ambienti pubblici affollati, quali bus, mercati e comunque in occasione di manifestazioni/eventi pubblici o dietro sollecitazione delle varie forze di Polizia, delle Guardie Zoofile e delle Guardie Ambientali Volontarie, in caso di controllo del microchip o in particolari situazioni di rischio per l'incolumità pubblica;
 - c) il proprietario/conducente del cane deve sempre raccogliere immediatamente le deiezioni solide del cane;
 - d) il proprietario/conducente del cane deve sempre pulire le deiezioni liquide del cane portando al seguito appositi contenitori pieni d'acqua semplice senza aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi, ad eccezione delle aree di sgambamento e nelle aree a verde.
3. I conducenti devono essere capaci di tenere adeguatamente i propri cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche e dimensioni dell'animale.
4. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini o per lo svolgimento di attività sportive, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
5. Negli arenili appositamente individuati e attrezzati dal Comune di Pisa è fatto obbligo di rispettare, oltre le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 29, le seguenti disposizioni:
 - a) è obbligatorio per il proprietario/conducente portare un contenitore con acqua potabile, ciotola e apposita attrezzatura per creare zone d'ombra e riparo per il cane;
 - b) è vietato l'ingresso ai cani femmina in calore;

- c) i cani possono accedere liberamente al bagnasciuga e al mare se tenuti a guinzaglio.

Articolo 27 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Il Comune di Pisa individua apposite aree, destinate alla sgambatura e al divertimento degli animali. Tali aree, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione comunale, sono debitamente attrezzate; in tali aree devono essere indicate, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno, compreso l'obbligo di raccolta degli escrementi secondo quanto indicato all'art. 29 del presente Regolamento.
2. Negli spazi pubblici individuati e delimitati mediante appositi cartelli e dotati di opportune attrezzature i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola ove prevista, sotto il vigilante e costante controllo degli accompagnatori che ne sono responsabili.
3. È vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa;
4. I possessori/accompagnatori devono essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) presenti nell'area.
5. All'interno delle suddette aree possono essere organizzate iniziative, da parte delle Associazioni facenti parte del Protocollo di intesa e previa autorizzazione del Comune, di informazione, educazione e counselling sulle pratiche di socializzazione e corretta gestione degli animali. Le suddette iniziative sono incentivate dall'Amministrazione come da art. 20 comma 3.
6. I possessori/accompagnatori che entrano nelle aree per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben chiusi per evitare che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
7. È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore, nonché ai cani affetti da malattie contagiose e/o parassitosi e/o sottoposti a sorveglianza sanitaria;
8. È vietato somministrare alimenti ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

Articolo 28 - Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. In base alla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009, art. 19 comma 1, il cane, al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo a tutti gli esercizi pubblici e agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o dei regolamenti vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 26 comma 1, lettere a), b) e c), avendo inoltre cura che non sporchino e che non arrechino disturbo o danno alcuno.
3. Le richieste di eventuali misure limitative all'accesso dovranno essere presentate singolarmente e in forma scritta al Sindaco, che valuterà caso per caso se concedere il divieto di accesso agli animali nell'esercizio pubblico/commerciale. In caso di accoglimento della richiesta, l'autorizzazione sindacale dovrà essere apposta obbligatoriamente all'ingresso dell'esercizio pubblico/commerciale e dovrà essere chiaramente visibile. L'esercizio pubblico/commerciale dovrà comunque predisporre un'area di accoglienza per gli animali con acqua ed eventuale recinzione ove possibile, mentre i proprietari sono all'interno della struttura.

Articolo 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro conduzione o custodia, con l'esclusione di quelli per la guida di non-vedenti e da essi accompagnati, hanno l'obbligo di:
 - a) raccogliere e pulire immediatamente e per quanto possibile, oltre alle deiezioni solide, come già disposto dalle norme, anche le deiezioni liquide prodotte dai cani su suolo pubblico o ad uso pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi;

- b) portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso e un apposito contenitore contenente acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche e/o detergenti, per una corretta e igienica raccolta e pulizia delle deiezioni solide e liquide.

Articolo 30 - Adozioni di cani ospitati nelle strutture convenzionate

1. Il Comune di Pisa attraverso il Gestore del canile comprensoriale rende disponibile sul sito web un'apposita sezione per la promozione delle adozioni dei cani ospitati nel canile e nelle strutture convenzionate, esponendo le foto degli animali con le loro caratteristiche salienti aggiornate. Inoltre, verranno lanciate campagne di sensibilizzazione e programmi educativi nelle scuole per promuovere l'adozione responsabile degli animali.
2. I soggetti intenzionati a ricevere in adozione l'animale, precedentemente visionato nella struttura, devono rivolgere apposita richiesta al Gestore del canile comprensoriale.
3. Non sono ammesse le domande di soggetti a carico dei quali risultino sentenze di condanna per maltrattamento/malgoverno di animali, violenza/maltrattamento di persone e danneggiamento del bene pubblico.
4. La competente Azienda USL, in collaborazione con l'Ufficio Tutela Animali e i volontari delle Associazioni animaliste aderenti al Protocollo d'intesa per la tutela degli animali del Comune di Pisa, stabilisce di effettuare controlli domiciliari per verificare le condizioni di buona salute dell'animale adottato.

Articolo 31 - Rinuncia alla detenzione e cessione al canile rifugio comprensoriale

1. Chi è responsabile di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale e identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al Sindaco per l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura del canile rifugio comprensoriale, anche temporaneamente per un massimo di 30 giorni (tranne nel caso di sfratto esecutivo, che può arrivare a 90 giorni).
2. La domanda, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dall'Ufficio Tutela Animali, deve contenere, oltre ai riferimenti anagrafici dell'istante e del cane, il libretto sanitario in regola con le vaccinazioni e l'elencazione dei motivi e la relativa documentazione per i quali si afferma l'impossibilità a mantenere l'animale. In nessun caso sarà accolta la domanda quando il numero dei cani presenti nel canile comprensoriale sia uguale o superiore all'80% dei posti disponibili e rimane salva la possibilità di riproporre l'istanza trascorsi trenta giorni dalla presentazione della precedente.
3. L'Ufficio Tutela Animali si pronuncia sulla domanda regolarmente presentata entro quindici giorni dal ricevimento ed entro tale termine emette una autorizzazione scritta, che può anche contenere differimenti o clausole, e che viene trasmessa al Gestore del canile comprensoriale che dovrà predisporre l'accoglienza dell'animale; in caso di domande presentate con carattere d'urgenza (criteri da definire) l'Ufficio, avvalendosi anche della rete di associazioni che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa e degli eventuali posti a disposizione del Gestore per il canile sanitario, dispone il ricovero presso la struttura pubblica dell'animale entro 48h.
4. Le spese di ricovero del cane nonché quelle che si rendessero necessarie per motivi di profilassi o di salute dell'animale sono a carico del soggetto proprietario, e il tariffario è quello approvato nell'ambito del Regolamento per la gestione del canile intercomunale (Allegato "Tariffe"), periodicamente aggiornate. Il provvedimento di accoglimento può individuare forme di esonero totale o parziale in ragione della natura dell'impedimento tenendo conto della capacità economica di chi ha inoltrato l'istanza secondo quanto certificato dall'attestato contenente il valore ISEE e a condizione che acconsenta alla richiesta di adozione presentata eventualmente da terzi.
5. È motivo di accoglimento della domanda in via temporanea con esonero totale dalla compartecipazione alle spese:
 - a) la sopraggiunta non autosufficienza per invalidità temporanea o ricovero in struttura ospedaliera o per terapie invasive o per isolamento sanitario di chi detiene la proprietà in assenza del coniuge o dei figli o di parenti e affini coresidenti e persone normodotate;
 - b) la temporanea difficoltà abitativa derivante da sfratto esecutivo fino all'acquisizione della nuova residenza.

In questi casi, per usufruire della gratuità, insieme alla domanda devono essere consegnati i seguenti ulteriori allegati obbligatori:

- a) autocertificazione del proprietario che attesti la mancanza di eredi o di conviventi nel nucleo familiare; copia di certificazione medica (o dell'assistenza sociale) attestante il ricovero o le difficoltà sanitarie del proprietario;
- b) autocertificazione del proprietario che attesti la mancanza di eredi o di conviventi nel nucleo familiare in grado di accudire l'animale; copia del provvedimento di sfratto del giudice; copia dell'ISEE in corso di validità inferiore al valore di € 14.999,00.

oltre che quanto si reputa necessario allegare al fine di dimostrare la gravità della motivazione. Nel caso di assenza di ISEE valido o di superamento del valore indicato, o di mancata presentazione degli allegati richiesti, il pagamento delle tariffe è indicato al successivo comma 8.

6. È motivo di accoglimento della domanda in via definitiva con esonero totale (alle condizioni indicate) dalla compartecipazione alle spese:

- a) il decesso o ricovero definitivo in struttura ospedaliera o RSA di chi detiene la proprietà in assenza del coniuge o dei figli o di parenti e affini coresidenti e persone normotate;
- b) sopravvenuti motivi economici quali perdita di lavoro o altro che hanno modificato in modo consistente la situazione economica del nucleo familiare;
- c) la sopraggiunta allergia al pelo di cane nella persona che ha la proprietà del cane o di altro soggetto familiare purché convivente nel medesimo nucleo familiare e purché documentata da certificato medico rilasciato da una struttura pubblica ospedaliera e non da specialista.

In questi casi, per usufruire della gratuità, insieme alla domanda devono essere consegnati i seguenti ulteriori allegati obbligatori:

- a) copia della verifica anagrafica per parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi del nucleo familiare del defunto che attesti la mancanza di eredi (eseguita dal Comune di residenza); copia di valida certificazione medica attestante il decesso o il ricovero in via definitiva del proprietario; copia dell'ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore al valore di € 14.999,00;
- b) copia di valida certificazione medica attestante il decesso o il ricovero in via definitiva del proprietario; copia dell'ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore al valore di € 14.999,00; eventuale altra documentazione utile, anche dei servizi sociali, che indicano le difficoltà familiari;
- c) copia dell'ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore al valore di € 14.999,00; copia della composizione del nucleo familiare eseguita dal Comune di residenza.

7. Sono inoltre motivi di accoglimento della domanda in via definitiva (cessione del cane e perdita di possesso):

- a) La sopraggiunta invalidità parziale grave o totale di un convivente del proprietario anche in presenza di figli o di parenti e affini coresidenti e persone normotate;
- b) difficoltà abitativa derivante da sfratto esecutivo con decisione di cedere definitivamente il cane per impossibilità a prendersene cura;
- c) altre situazioni varie, anche di carattere igienico-sanitario, adeguatamente documentate, che rendano necessaria l'interruzione della convivenza tra essere umano e animale, in questo caso previa valutazione discrezionale dell'Ufficio Tutela animali.

In questi casi, per usufruire della gratuità occorre allegare obbligatoriamente copia dell'ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore al valore di € 14.999,00 oltre che la documentazione attestante la gravità della motivazione.

8. La partecipazione alle spese è pari al 50% se il soggetto richiedente possiede un valore ISEE compreso tra € 15.000 ed € 23.000, ed è invece pari al 100% per un valore ISEE superiore a € 23.001,00 o in assenza di ISEE valido. Il soggetto beneficiario è tenuto alla presentazione del certificato ISEE per tutto il periodo di permanenza del cane nel canile rifugio comprensoriale. In caso di partecipazione anche parziale alle spese è richiesto un deposito di garanzia/fideiussione a garanzia dei mancati pagamenti.

Con atto della Dirigenza competente si provvede annualmente all'aggiornamento delle soglie minime in base alla rivalutazione dell'indice ISTAT FOI (Famiglie Operai e Impiegati).

TITOLO III: ANIMALI ESOTICI

Articolo 32 - Detenzione di animali esotici

1. È fatto divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S., se non regolarmente autorizzati.
2. È vietato detenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se è il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.

TITOLO IV: EQUIDI

Articolo 33 - Detenzione e utilizzo degli equidi

1. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche ovvero ogni altra attività di trazione o trasporto devono essere trattati con rispetto e deve essere tutelato il loro benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Non potranno essere impiegati equidi non idonei per caratteristiche morfologiche, per anzianità e/o malattia.
3. Gli equidi destinati alle suddette attività non potranno lavorare per più di 8 ore al giorno di cui al massimo 3 consecutive e comunque avranno diritto a pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra.
4. I conduttori dovranno provvedere che in stagione estiva gli equidi possano sostare all'ombra e vengano abbeverati regolarmente e comunque almeno una volta ogni 2 ore.
5. È vietato sottoporre gli equidi ad ogni attività di trazione o trasporto qualora la temperatura sia superiore ai 35°, sulla base dei dati termometrici del Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico-Idraulico della Regione Toscana consultabili sul sito istituzionale: www.cfr.toscana.it, con riferimento alla stazione "Pisa (Fac. Agraria)".
6. Nel periodo di blocco delle attività, agli equidi impiegati nella trazione pubblica deve essere comunque garantita idonea movimentazione nelle prime ore del mattino e nelle ultime della sera, al fine di tutelarne il benessere fisiologico; durante tale movimentazione, i conduttori e/o titolari delle licenze, al fine di assicurare loro un adeguato esercizio, non dovranno utilizzare le ordinarie vetture da traino.
7. È fatto divieto ai conduttori di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali le vetture sono omologate, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.
8. Durante il percorso potranno essere effettuate soste per carico e scarico delle persone da trasportare o a richiesta delle stesse, purché le soste siano brevi e i mezzi non intralcino il normale traffico, sia veicolare che pedonale.
9. È fatto altresì obbligo ai suddetti conducenti di:
 - a) annotare in modo contestuale su apposito registro dei viaggi l'ora d'inizio del servizio, eventuali pause, le abbeverate e l'ora in cui terminerà il servizio stesso; il registro deve essere tenuto a bordo ed esibito quando richiesto per gli appositi controlli;
 - b) la detenzione del libretto sanitario attestante l'effettuazione della visita periodica due volte all'anno;
 - c) dotare le vetture di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
 - d) lavare e disinfettare il suolo pubblico ogni qualvolta il cavallo durante il transito orini sul suolo pubblico e di rimuovere le deiezioni eventualmente disperse sul suolo.

TITOLO V: VOLATILI

Articolo 34 - Volatili

1. È assolutamente vietato somministrare cibo ai volatili non compresi in allevamenti autorizzati nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche del Comune di Pisa se non preventivamente autorizzate.
2. È vietato somministrare cibo in cortili o spazi privati ai volatili non compresi in allevamenti, al fine di salvaguardare il vicinato dalla loro presenza in numero eccessivo.
3. I proprietari dei fabbricati, per il decoro della città e per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, devono chiudere le aperture che possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei piccioni e/o dei gabbiani nonché installare idonei dissuasori per eliminare la posa e la permanenza degli stessi, nel rispetto comunque del vigente Regolamento Edilizio.
4. Con ordinanza dirigenziale, previo verifica/accertamento del competente Ufficio Controllo del Territorio o della Polizia Municipale, in caso di particolari condizioni di degrado ambientale, sarà ordinato ai proprietari degli immobili di effettuare gli interventi indicati al precedente comma 2, nonché il risanamento e la disinfezione dell'area.
5. È fatto divieto su tutto il territorio comunale di installare dissuasori meccanici per volatili composti da aghi o spilli metallici o in ogni modo con punte non arrotondate che possano trafiggere. Viene proibito altresì l'installazione, per lo stesso scopo, di reti con maglie di grandezza e conformazione tali da rendere possibile l'impigliarsi dei volatili. Le reti con maglie dovranno avere una grandezza di massimo 2 cm per lato.

Articolo 35 - Detenzione di volatili

1. I volatili appartenenti alle specie sociali devono essere tenuti in coppia.
2. Le gabbie dei volatili non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli al loro benessere e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.
3. Le gabbie devono avere una dimensione tale da favorire l'attività motoria connessa alle caratteristiche della singola specie. Tali gabbie devono essere sempre mantenute in condizioni igieniche tali da permettere agli animali ivi ospitati di vivere in condizioni di salute ottimali.

Articolo 36 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno e fino a due esemplari adulti i due lati della gabbia devono avere una lunghezza pari al quintuplo, e un lato deve avere una lunghezza pari al triplo della misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentato del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
3. Le gabbie tenute all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.

Articolo 37 - Amputazioni

1. È vietato amputare le ali o altri arti di uccelli di specie selvatiche, accecare nonché strappare le penne salvo per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

TITOLO VI: ANIMALI ACQUATICI

Articolo 38 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia o in quantità superiore, come richiesto dalle caratteristiche della specie. È fatto assoluto divieto di esporre e/o detenere crostacei di ogni specie fuori dalle vasche.

Articolo 39 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario deve essere conforme alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate garantendo loro il ricambio e la depurazione dell'acqua.
2. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua, che diventano 50 se il contenitore ospita una coppia di pesci o anche più di 2 esemplari.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

TITOLO VII: ANIMALI DA CORTILE E PER AUTOCONSUMO

Articolo 40 - Detenzione di animali da cortile

1. Tipici animali da cortile sono: pollame, conigli, maiali, capre, pecore e pavoni.
2. È consentito di tenere nei centri abitati e nell'aggregato suburbano massimo 3 capi vivi di animali da cortile sia allo stato libero che in idonee strutture di ricovero.
3. Potrà essere sempre imposta la riduzione del numero di animali qualora ne derivasse molestia al vicinato.
4. Non è comunque consentito di tenere galli, galletti, anatre e faraone.
5. La costruzione di pollai e conigliere deve attenersi a quanto disposto dal vigente Regolamento d'Igiene.
6. Se il detentore di tali animali risulti non in grado o impossibilitato ad accudirli, ovvero si verificano ripetute violazioni delle precedenti disposizioni, l'Ufficio Tutela Animali è autorizzato ad adottare provvedimenti per sistamarli presso fattorie didattiche o associazioni animaliste di volontariato che dispongano di ambienti idonei, e che si impegnino a garantirne il benessere e la cura conformemente agli standard stabiliti dalle normative vigenti.

Articolo 41 - Detenzione di animali per autoconsumo familiare

1. Gli allevamenti degli animali di cui al presente articolo non possono essere collocati a meno di 150 metri dai centri abitati.
2. La consistenza numerica dei capi detenuti deve rispettare i seguenti parametri:
 - avicoli: massimo 250 capi
 - bovini: massimo 2 capi adulti riproduttori oppure 2 bovini "da macello"
 - conigli e lepri: massimo 25 gabbie di femmine riproduttrici
 - ovini e caprini: massimo 5 capi riproduttori
 - suini: massimo 4 capi da ingrasso
3. I titolari dei succitati allevamenti hanno l'obbligo di registrarsi presso il servizio veterinario della competente Azienda USL come previsto dal D.Lgs. 336/99 modificato dal D.Lgs. 158/06.
4. Per gli animali allevati in questa tipologia di allevamenti vige il divieto di cessione a terzi anche a titolo gratuito e divieto di movimentazione verso altri allevamenti, eccetto la destinazione al macello.
5. Gli animali in parola vanno comunque accuditi e tenuti nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o

potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, ratti e quant'altro possa essere pericoloso per la salute e l'igiene pubblica.

TITOLO VIII: ANIMALI INDESIDERATI

Articolo 42 - Zanzare

1. Dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno nelle aree private di tutto il territorio comunale esposte alla possibilità di propagazione delle zanzare sono adottate le seguenti misure di prevenzione;
2. I soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), devono:
 - a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
 - c) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (*Bacillus Thuringensis* e inibitori della crescita a lento rilascio). La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
 - d) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - e) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree incolte o improduttive ad essi confinanti, al taglio periodico dell'erba;
 - f) svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi oppure introdurre pesci larvivori (gambusia, pesce rosso).
3. I soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, devono:
 - a) mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
4. I conduttori di orti devono:
 - a) eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.
5. I proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, dovranno:
 - a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro

- sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- b) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali (con periodicità congruente alla tipologia di prodotto usato, secondo le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere praticato entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica).
- 6.** I gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, devono:
- a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b) svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
 - c) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali (con periodicità congruente alla tipologia di prodotto usato, secondo le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere praticato entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica).;
- 7.** I responsabili dei cantieri devono:
- a) evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - c) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
 - d) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali (con periodicità congruente alla tipologia di prodotto usato, secondo le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere praticato entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica).
- 8.** I soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, devono:
- a) stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b) svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
 - c) assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 9.** I proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site all'interno o confinante con i centri abitati, devono:
- a) eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
 - b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
 - d) eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
- 10.** I proprietari e/o gestori dell'attività, agricoltori o comunque chi ha disponibilità di bacini per il deposito di acqua, devono:

- a) eseguire gli interventi larvicidi per evitare o limitare la popolazione delle zanzare;
- 11.** All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida o materiali analoghi; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
- 12.** Inoltre è previsto che in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune di Pisa provvederà con ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione dei trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree private, provvedendo nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dall'Amministrazione comunale. Gli interessati dovranno conservare i documenti di acquisto dei prodotti larvicidi o gli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.
- 13.** Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli ispettori ambientali della Direzione Ambiente, coadiuvati dal personale dell'impresa appaltatrice del servizio di disinfestazione del territorio comunale, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione delle suddette misure attraverso le seguenti modalità:
- a) amministrativa, richiedendo ai soggetti indicati nei commi precedenti l'evidenza degli eventuali adempimenti a loro spettanti;
- b) sul luogo, accertando la presenza di uova di zanzara prelevando l'acqua dai siti di raccolta tramite bicchierino campionatore standard e contando il numero delle uova presenti a pelo d'acqua che non dovrà risultare superiore a 10.
- 14.** Le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 44 del presente Regolamento.

PARTE IV

TUTELA DEGLI ANIMALI AFFETTI DA DISABILITÀ

Articolo 43 – Animali da compagnia affetti da disabilità

1. Per "animali da compagnia affetti da disabilità" si intendono gli animali che, a causa di patologie congenite, acquisite o incidenti, presentano limitazioni fisiche, sensoriali o comportamentali che ne compromettano la normale qualità di vita.
2. Il Comune riconosce il diritto alla vita, al benessere e alla dignità degli animali da compagnia affetti da disabilità. Gli animali disabili devono ricevere cure veterinarie adeguate, terapie riabilitative e attenzioni particolari per garantire loro una vita dignitosa e il massimo benessere possibile.
3. I proprietari degli animali da compagnia affetti da disabilità devono assicurare che questi ricevano cure mediche tempestive e appropriate, nonché un'adeguata alimentazione e condizioni di vita confortevoli. È obbligatorio che i proprietari forniscano agli animali disabili ausili e dispositivi necessari per migliorare la loro mobilità e qualità della vita, quali carrozzine, supporti ortopedici e altri strumenti adeguati.
4. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione volte a informare i cittadini sui diritti e le esigenze degli animali da compagnia affetti da disabilità. Saranno organizzati eventi e iniziative per favorire l'adozione di animali disabili e per educare la popolazione al rispetto e alla cura di questi animali.
5. Gli animali da compagnia affetti da disabilità devono avere accesso alle aree verdi e ai parchi pubblici, con la garanzia che questi spazi siano adeguatamente attrezzati per le loro esigenze. È incoraggiata la creazione di spazi specificamente dedicati agli animali disabili, dotati di strutture e percorsi idonei.
6. Il Comune collabora con le associazioni animaliste e veterinarie per fornire assistenza e supporto ai proprietari di animali disabili. Saranno previsti incentivi e agevolazioni per i cittadini che adottano animali affetti da disabilità, al fine di favorire il loro benessere e

integrazione.

7. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo comporterà sanzioni amministrative, che verranno definite e aggiornate periodicamente dal Comune. Le sanzioni saranno commisurate alla gravità delle violazioni, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei diritti degli animali disabili.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 – Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento sarà punita ai sensi dei capi I e II della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, dell'art.7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dall'art.40 della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009”
2. Per le violazioni di cui all'art.42 in caso di inottemperanza si procede con formale diffida a adempiere e nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni si applicherà la sanzione prevista;
3. Per tutte le altre violazioni alle norme di cui al presente Regolamento ai sensi dell'art.16 della L. 689/1981 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.
4. In caso di recidiva per la violazione dell'art.25, comma 1, e dell'art. 34 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.
5. Nei casi previsti dalla medesima Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto.
Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

Articolo 45 - Vigilanza

1. Oltre a tutti i soggetti già previsti dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, sono espressamente incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale, di Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, le Guardie Zoofile e le Guardie Ambientali Volontarie.

Articolo 46 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 e ai decreti/regolamenti attuativi, alle ordinanze del Sindaco, oltre che alle leggi dello Stato in materia civile e penale.
2. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle modifiche o innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito.

Articolo 47 – Incompatibilità e abrogazione norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il “Regolamento comunale sulla tutela degli animali”, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 25

maggio 2006, e tutte le norme precedenti e incompatibili previste da altre disposizioni comunali.

ALLEGATO

MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTENDAMENTO PER CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI

I circhi sono ammessi all'utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

A. DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche più avanti elencate, che intenda svolgere la propria attività nel territorio comunale, e tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

- 1) documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il
- 2) circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
- 3) documento di identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
- 4) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad
- 5) essere ospitati e/o trasportati;
- 6) elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- 7) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- 8) copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere l'impostazione di un programma di medicina preventiva, la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi, gli interventi di pronto soccorso, l'eventualità di pratica dell'eutanasia se necessaria, le consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali. Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità. Ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale;
- 9) planimetria con data e firma;
- 10) elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (complete di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione

e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;

- 11) piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario da reperire nel Comune di Pisa per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
- 12) piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- 13) copia dell'autorizzazione prefettizia.

La falsità di alcuna tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

B. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della Legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Nel registro devono essere indicati:

- 1) specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
- 2) data di acquisizione;
- 3) origine e provenienza;
- 4) dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
- 5) dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
- 6) dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
- 7) effetti del trattamento;
- 8) eventi riproduttivi e destinazione della prole;
- 9) diagnosi post mortem;
- 10) certificato vaccinale di ogni animale.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

C. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- 1) mappaggio del DNA, applicazione di microchip;
- 2) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi;
- 3) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse

del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

D. TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- 1) Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg.1/2005);
- 2) Certificato di idoneità dei conducenti per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - Decreto Ministero Salute 16/05/2007 modificativo del 'D.P.R. 317/96.

E. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

F. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente, a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

G. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

H. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di alcun animale per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

I. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI E REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10 centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis e ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L. ELENCO DELLE SPECIE PER LE QUALI È POSSIBILE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTENDAMENTO E CRITERI STRUTTURALI

1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti, in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre, entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i. Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

Strutture interne:

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo.

Clima: temperatura superiore a 15°C.

Terreno: lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è vietato. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano

agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

Strutture esterne:

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

Altri fattori:

Strutture interne ed esterne: in caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: la presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde.

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2. Grandi felini

Strutture interne:

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m. Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne. Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente. Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne:

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui.

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre, devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..).

Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo.

I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

Altri fattori:

Strutture interne ed esterne: generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli

animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali

Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

3. Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne:

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre, devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne:

Dimensioni: per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 12 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre, devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori:

Strutture interne ed esterne: deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

4. Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne:

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne:

Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplare (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per

2-3 esemplari (15 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori:

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo. Non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre, possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

5. Zebre

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne:

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Strutture esterne:

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori:

Strutture esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

6. Scimmie

6.1. Babbuini

Strutture interne:

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: lettiera di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne:

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori:

Strutture interne ed esterne: gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati

caso per caso.

Alimentazione: gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

6.2. Scimmie cappuccine

Strutture interne:

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole.

Durante: la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne:

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori:

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

7. Rinoceronti

Strutture interne:

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne:

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre, devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

8. Ippopotami

Strutture interne:

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne:

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente). Inoltre, devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

9. Giraffe

Strutture interne:

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne:

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Inoltre, dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno. L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.